

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 novembre 2025, n. 1033

Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 "Legge di Stabilità Regionale 2024" (art. 7, commi 3 e 3 bis) e ss.mm.ii. - Piano interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio.

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di Stabilità Regionale 2024” (art. 7, commi 3 e 3 bis) e ss.mm.ii. - Piano interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla “Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile” di concerto con l’Assessore ai “Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento Regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2024, n. 13, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile” al Dott. Luca Fegatelli;
VISTO	l’Atto di organizzazione n. G01393 del 12 febbraio 2024 “Organizzazione della Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile”;
VISTO	l’Atto di organizzazione n. G04984 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Programmazione alla Dott.ssa Miriam Cipriani;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;
VISTO	l’articolo 9 della Costituzione, che testualmente recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”;
VISTO	l’art. 117 della Costituzione, che pone la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra i temi oggetto di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, riservando allo Stato quella esclusiva in tema di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”;
VISTO	il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTA	la Legge 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo” ed in particolare l’art. 3, il quale prevede tra gli interventi a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, anche la valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche quali luoghi di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico;
VISTO	il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” ed in particolare l’articolo 10, il quale stabilisce che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale;
VISTO	il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

VISTO	il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTA	la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza.”
VISTO	il Decreto legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
VISTO	il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
VISTO	il D.M. del Ministro della Giustizia emanato di concerto con il MIT 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”;
VISTA	la Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materie di opere e lavori pubblici”;
VISTO	l’art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 (articolo 28 della legge regionale 11.4.1986, n. 17)”;
VISTO	il Regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11 “Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e ss.mm.ii.”;
VISTA	la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017” ed in particolare l’art. 3, comma 153 che recita: “[...] per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del Decreto legislativo n. 267/2000, la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione a valere su risorse proprie è così determinata: a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00; a bis) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
VISTA	la Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”;
VISTA	la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, che detta disposizioni in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio al fine di potenziare la funzione di servizio, pubblico o privato di utilità sociale;
VISTA	la Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo”;
VISTO	il Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ed esentate dall’obbligo

di notifica preventiva alla Commissione UE previsto dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato ed in particolare:

- l'art. 53 che prevede Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio se ricorrono determinate condizioni, indicate al medesimo articolo 53;

- l'art. 55 che prevede, tra l'altro, gli Aiuti per le infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nell'ambito dei propri fini statutari, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, al fine di valorizzarne la storia, l'identità, il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO altresì che la cultura rappresenta uno dei motori per la rigenerazione e lo sviluppo economico, equilibrato e sostenibile del territorio, favorendo la crescita sociale e culturale dell'individuo e della collettività;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 "Legge di Stabilità Regionale 2024" come modificata con la Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20 e in particolare l'articolo 7, commi 3 e 3 bis (come modificato dall'art. 44 della Legge Regionale 8 agosto 2025, n.15) – "Piano interventi straordinari per la valorizzazione" (di seguito "Piano"), i quali prevedono:
*"3. La Regione valorizza i **teatri, le sale cinematografiche, i palazzi storici, i luoghi di culto, gli spazi archeologici e ricreativi del Lazio**, attraverso la realizzazione di interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture, **di proprietà di enti pubblici e privati, con un tetto massimo di spesa pari a 1.000.000,00 di euro per ciascun intervento nell'ambito del medesimo territorio comunale**, con possibilità di acquisto delle strutture interessate da parte dei comuni.*

3 bis. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di cultura e di lavori pubblici, con apposita deliberazione stabilisce, sentita la commissione consiliare competente in materia, criteri e modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Il trenta per cento delle risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale, ai sensi del comma 4, sono destinate al finanziamento degli interventi a cura del Comune di Roma Capitale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2024, n. 483 avente ad oggetto: "L.R. 15 novembre 2019, n. 24. Approvazione del Piano Annuale degli interventi in materia di Valorizzazione Culturale. Annualità 2024", con la quale sono state assunte le seguenti prenotazioni di impegno sul capitolo U0000G24581 "Spese per il Piano di Interventi Straordinari per la Valorizzazione dei Teatri, delle sale cinematografiche, dei Palazzi storici, dei Luoghi di culto, degli Spazi Archeologici e ricreativi del Lazio – Parte in conto capitale (L.R.

n. 23/2023, art. 7, cc. 3 e 4) § Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico” per complessivi 24.000.000,00, n. 4099/2025 per euro 12.000.000,00 – E.F. 2025, n. 982/2026 per euro 12.000.000,00 – E.F. 2026;

- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027” e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2024, n. 1173 che approva il “Bilancio finanziario gestionale” e che assegna, tra l’altro, le risorse finanziarie sui rispettivi capitoli di spesa per il triennio 2025-2027;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2025, n. 441 avente ad oggetto: “L.R. 15 novembre 2019, n. 24. Approvazione del Piano Annuale degli interventi in materia di Valorizzazione Culturale, Annualità 2025”, con la quale sono state assunte le seguenti prenotazioni di impegno sul capitolo U0000G24581 *“Spese per il Piano di Interventi Straordinari per la Valorizzazione dei Teatri, delle sale cinematografiche, dei Palazzi storici, dei Luoghi di culto, degli Spazi Archeologici e ricreativi del Lazio – Parte in conto capitale (L.R. n. 23/2023, art. 7, cc. 3 e 4) § Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico”* per complessivi 24.000.000,00, n. 4099/2025 per euro 4.000.000,00 – E.F. 2025, n. 982/2026 per euro 12.000.000,00 – E.F. 2026, n. 718/2027 per euro 8.000.000,00 – E.F. 2027;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 3 luglio 2025, n. 536 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025 e, in termini di competenza per gli anni 2026 e 2027, tra i capitoli di spesa U0000G24581, U0000G24586, U0000G24587, U0000G24588 e U0000G24589 di cui al Programma 01 della Missione 05”;
- RAVVISATA la necessità di garantire equità di accesso alle risorse tenuto conto della diversificata presenza sul territorio regionale dei beni/luoghi, pubblici e privati, indicati dalla legge regionale n. 23/2023 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO che tale obiettivo possa essere utilmente raggiunto mediante l’individuazione di singoli budget per ciascun ambito provinciale come di seguito individuati:
- Provincia di Frosinone
 - Provincia di Latina
 - Provincia di Rieti
 - Città metropolitana di Roma Capitale
 - Provincia di Viterbo
- PRESO ATTO che ai sensi del comma 3 bis, così come modificato dall’art. 44 della Legge Regionale 8 agosto 2025, n.15, *“il trenta per cento delle risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale [...] sono destinate al finanziamento degli interventi a cura del Comune di Roma Capitale”* per un importo corrispondente a 7.200.000,00 di euro;
- RITENUTO pertanto, sulla base dei dati disponibili relativi alla presenza dei beni/luoghi oggetto dell’intervento, di assegnare singoli budget ai sei (6) ambiti territoriali individuati come segue:
- Provincia di Frosinone
 - Provincia di Latina
 - Provincia di Rieti
 - Roma Capitale
 - Città metropolitana di Roma Capitale
 - Provincia di Viterbo

CONSIDERATO che in mancanza di una definizione puntuale di spazio ricreativo lo stesso può essere inteso come un luogo pensato per promuovere la partecipazione e la formazione culturale degli individui e della comunità, favorendo il benessere e l'interazione sociale, quindi luogo di incontro, espressione, apprendimento informale e non come mero luogo di svago;

TENUTO CONTO altresì che nella accezione sopra indicata rientrano svariate tipologie di luoghi non oggetto di rilevazione sistematica, in cui possono essere svolte attività all'aperto (ad esempio: parchi, giardini, aree giochi, piste ciclabili) e attività al chiuso (ad esempio: palestre, sale giochi, sale parrocchiali) per i quali non si dispone di dati omogenei relativi alla loro distribuzione nei 5 ambiti territoriali, nonché altre tipologie rilevate, invece, sistematicamente quali gli Istituti e luoghi della cultura, per loro natura spazi di incontro che favoriscono l'interazione sociale, la partecipazione e la formazione culturale degli individui e della comunità, l'apprendimento informale e non si configurano come puro luogo di svago;

VISTO l'art. 101 del Decreto legislativo n. 42/2004 che individua e definisce quali "Istituti e luoghi della cultura" quelli sottoelencati:

- a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
- d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

TENUTO CONTO altresì che la L.R. n. 24/2019, all'art. 2, qualifica come "servizi culturali regionali" i musei e gli istituti simili, gli archivi, le biblioteche e i parchi archeologici, non statali, già indicati dall'articolo 101, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del Decreto legislativo 42/2004 includendo gli "istituti culturali", quali "organismi, pubblici o privati, dotati di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi e multimediali, archeologici, monumentali o antropologici di particolare rilevanza per il territorio regionale, i quali svolgono attività qualificata e continuativa per la conservazione e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 101 del medesimo Decreto legislativo n. 42/2004, commi 3 e 4, gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico e che le strutture espositive e di consultazione, nonché i luoghi sopra richiamati che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale;

CONSIDERATO inoltre che l'attività di gestione di uno spazio teatrale e/o di una sala cinematografica non si configura come servizio pubblico né come servizio di interesse pubblico in senso stretto, in quanto non presenta i requisiti di obbligatorietà, universalità e continuità propri di tali servizi, quanto piuttosto come servizio di rilevanza culturale, sociale e ricreativo, svolto da soggetti

privati o pubblici, anche in forma mista, con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo e dell'audiovisivo che può beneficiare di sostegno da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;

VISTA la L.R. n. 13/2001 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" e ss.mm.ii. ai sensi della quale la "Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici, dalle diocesi, dalle arcidiocesi e dagli altri enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, attraverso le attività di oratorio o attività similari [...]";

CONSIDERATO che attualmente risultano approvate le seguenti Intese:

Confessioni religiose:	Data firma intesa	Legge di approvazione
Tavola valdese	21 febbraio 1984	Legge 449/1984
	25 gennaio 1993 (modifica)	Legge 409/1993
	4 aprile 2007	Legge 68/2009
Assemblee di Dio in Italia (ADI)	29 dicembre 1986	Legge 517/1988
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	29 dicembre 1986	Legge 516/1988
	6 novembre 1996 (modifica)	Legge 637/1996
	4 aprile 2007	Legge 67/2009
Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)	27 febbraio 1987	Legge 101/1989
	6 novembre 1996 (modifica)	Legge 638/1996
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)	29 marzo 1993	Legge 116/1995
	16 luglio 2010 (modifica)	Legge n.34/12
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)	20 aprile 1993	Legge 520/1995
Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale	4 aprile 2007	Legge n. 126/12
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	4 aprile 2007	Legge n. 127/12
Chiesa Apostolica in Italia	4 aprile 2007	Legge n. 128/12
Unione Buddhista italiana (UBI)	4 aprile 2007	Legge n. 245/12
Unione Induista Italiana	4 aprile 2007	Legge n. 246/12
Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG)	27 giugno 2015	Legge n. 130/16
Associazione "Chiesa d'Inghilterra"	30 luglio 2019	Legge n. 240/21

PRESO ATTO che non disponendo di un elenco puntuale degli oratori o luoghi analoghi per tutte le Confessioni religiose, l'utilizzo di dati parzialmente disponibili restituirebbe una rappresentazione non omogenea della loro presenza sul territorio e pertanto tali tipologie non sono utilizzabili ai fini dell'individuazione dei budget per aree territoriali;

CONSIDERATO pertanto che, ai fini della sola individuazione dei budget concorrono i dati ufficiali disponibili, rilevati sistematicamente e relativi a:

- Numero di teatri attivi, pubblici e privati, ad esclusione dei teatri di posa e di quelli in aree archeologiche non inseriti in programmazioni stabili
- Numero di sale cinematografiche attive, pubbliche e private, ad esclusione delle arene estive
- Palazzi, dimore e giardini storici del Lazio, accreditati alla Rete Regionale

- Aree archeologiche
- Musei accreditati nell'Organizzazione Museale Regionale
- Biblioteche accreditate nell'Organizzazione Bibliotecaria regionale
- Archivi accreditati nell'Organizzazione Archivistica regionale
- Istituti culturali iscritti all'Albo regionale;

CONSIDERATO altresì, sulla base dei dati suddetti e della riserva a favore di Roma Capitale, che le risorse complessive disponibili da destinare all'attuazione del Piano per la valorizzazione di cui alla L.R. n. 23/2023 e ss.mm.ii., sono così ripartite per ambiti territoriali:

Tabella 1.

Ambito Territoriale	Budget (euro)	Incidenza percentuale (%)
Frosinone	2.422.884,39	10,10
Latina	2.763.289,63	11,51
Rieti	1.982.359,95	8,26
Roma Capitale	7.200.000,00	30,00
Città Metropolitana	6.287.485,10	26,20
Viterbo	3.343.980,93	13,93
Totale	24.000.000,00	100,00

TENUTO CONTO che l'attuazione del Piano trova copertura per complessivi 24.000.000,00 di euro sui seguenti capitoli di spesa, nel triennio 2025-2027:

Tabella 2.

CAPITOLO	Piano dei Conti Finanziario	Prenotazione Impegno 2025	Importo 2025	Prenotazione Impegno 2026	Importo 2026	Prenotazione Impegno 2027	Importo 2027	Totale
U0000G24586	U.2.03.01.02.000	53423/2025	1.700.000,00 €	3246/2026	5.000.000,00 €	959/2027	3.400.000,00 €	10.100.000,00 €
U0000G24587	U.2.03.01.01.000	53424/2025	300.000,00 €	3247/2026	1.000.000,00 €	960/2027	600.000,00 €	1.900.000,00 €
U0000G24588	U.2.03.03.03.000	53425/2025	1.500.000,00 €	3248/2026	4.500.000,00 €	961/2027	3.000.000,00 €	9.000.000,00 €
U0000G24589	U.2.03.04.01.000	53426/2025	500.000,00 €	3249/2026	1.500.000,00 €	962/2027	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
			4.000.000,00 €				8.000.000,00 €	24.000.000,00 €
					12.000.000,00 €			

RITENUTO opportuno stabilire che:

- gli interventi oggetto del Piano saranno individuati, nei sei (n. 6) ambiti territoriali e per i budget indicati in Tabella 1., a seguito di apposito Avviso pubblico, secondo criteri e modalità di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- al suddetto Avviso potranno presentare istanza gli enti pubblici e privati, proprietari e/o in possesso di idoneo titolo di disponibilità dei beni/luoghi indicati al comma 3, dell'art. 7, della L.R. n. 23/2023 e ss.mm.ii.;

- fermo restando il budget riservato a Roma Capitale (art. 7, comma 3 bis della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 come modificato dalla Legge Regionale 8 agosto 2025, n.15), ad esito dell'Avviso pubblico, le somme complessive eventualmente residue saranno ridistribuite per ciascun ambito provinciale secondo il criterio dell'incidenza percentuale con i valori indicati nella Tabella 1. sopra riportata. Qualora i budget aggiuntivi così individuati non risultino sufficienti a finanziare le proposte progettuali ammissibili ma non finanziate per il superamento della dotazione finanziaria del proprio ambito provinciale, ovvero in caso di assenza di proposte progettuali ammissibili, la somma complessiva residua sarà utilizzata per finanziare le proposte progettuali che abbiano riportato il punteggio complessivo più alto in ambito regionale;
- in caso di parità di punteggio assegnato dalla Commissione di valutazione, sia in ambito provinciale, sia per Roma Capitale, sia in ambito regionale, il contributo sarà assegnato prioritariamente alla proposta con maggior punteggio ottenuto sul criterio della immediata fruibilità del luogo, quindi a quella con il miglior punteggio sul criterio di sostenibilità economico-finanziaria ed operatività nel tempo del bene/luogo a chiusura dell'intervento e, infine, a quella con il miglior punteggio assegnato al criterio relativo alla qualità e livello di definizione della progettazione. In caso di ulteriore parità di punteggio complessivo assegnato al progetto, si procederà con il sorteggio alla presenza dei soggetti interessati;

RAVVISATA	la necessità di approvare i "Criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi" di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO	che la presente Deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, dal momento che si provvede all'attuazione degli interventi oggetto del Piano a valere e nei limiti delle risorse prenotate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 483/2024, n. 441/2025 e n. 536/2025 e indicate nella sopra riportata Tabella 2.;
ACQUISITO	il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 4 novembre 2025;
VISTA	la nota prot. n. 1093788 del 5 novembre 2025, con la quale l'Assessore ha ritenuto di proporre alla Giunta di accogliere le osservazioni della Commissione;
CONSIDERATO	che la Giunta si è espressa favorevolmente all'accoglimento delle stesse;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di stabilire che gli interventi oggetto del Piano saranno individuati, nei sei (n. 6) ambiti territoriali e per i budget indicati in Tabella 1., a seguito di apposito Avviso pubblico, secondo criteri e modalità di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Tabella 1.

Ambito Territoriale	Budget (euro)	Incidenza percentuale (%)
Frosinone	2.422.884,39	10,10
Latina	2.763.289,63	11,51
Rieti	1.982.359,95	8,26
Roma Capitale	7.200.000,00	30,00
Città Metropolitana	6.287.485,10	26,20
Viterbo	3.343.980,93	13,93
Totale	24.000.000,00	100,00

2. di approvare i “Criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi” di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che al suddetto Avviso potranno presentare istanza gli enti pubblici e privati, proprietari e/o in possesso di idoneo titolo di disponibilità dei beni/luoghi indicati al comma 3, dell’art. 7, della L.R. n. 23/2023 e ss.mm.ii.;
4. di stabilire che, fermo restando il budget riservato a Roma Capitale (art. 7, comma 3 bis della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 come modificato dalla Legge Regionale 8 agosto 2025, n.15), ad esito dell’Avviso pubblico, le somme complessive eventualmente residue saranno ridistribuite per ciascun ambito provinciale secondo il criterio dell’incidenza percentuale con i valori indicati nella Tabella 1. sopra riportata. Qualora i budget aggiuntivi così individuati non risultino sufficienti a finanziare le proposte progettuali ammissibili ma non finanziate per il superamento della dotazione finanziaria del proprio ambito provinciale, ovvero in caso di assenza di proposte progettuali ammissibili, la somma complessiva residua sarà utilizzata per finanziare le proposte progettuali che abbiano riportato il punteggio complessivo più alto in ambito regionale;
5. di stabilire che, in caso di parità di punteggio assegnato dalla Commissione di valutazione, sia in ambito provinciale, sia per Roma Capitale, sia in ambito regionale, il contributo sarà assegnato prioritariamente alla proposta con maggior punteggio ottenuto sul criterio della immediata fruibilità del luogo, quindi a quella con il miglior punteggio sul criterio di sostenibilità economico-finanziaria ed operatività nel tempo del bene/luogo a chiusura dell’intervento e, infine, a quella con il miglior punteggio assegnato al criterio relativo alla qualità e livello di definizione della progettazione. In caso di ulteriore parità di punteggio complessivo assegnato al progetto, si procederà con il sorteggio alla presenza dei soggetti interessati;
6. di stabilire che gli interventi oggetto del Piano saranno attuati a valere e nei limiti delle risorse come sopra descritte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

ALLEGATO A



REGIONE
LAZIO

Legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2023
Art. 7, comma 3 e 3bis

*“Piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri,
delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto,
degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio”*

CRITERI E MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

INDICE

CRITERI E MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
1. OGGETTO DI INTERVENTO	3
2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA.....	4
3. QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI SI POSSONO PRESENTARE	5
4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI	5
- <i>Enti pubblici</i>	7
- <i>Enti privati</i>	8
5. REGIME DI AIUTO	8
6. SPESE AMMISSIBILI.....	9
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
8. CRITERI DI VALUTAZIONE e FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	10
9. DECADENZA E REVOCA	11
10. OBBLIGO DI INFORMAZIONE	11

CRITERI E MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. OGGETTO DI INTERVENTO

Come disposto dalla Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, le risorse regionali previste per la realizzazione del Piano di interventi straordinari per la valorizzazione culturale dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio sono finalizzate alla realizzazione di interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture, di proprietà di enti pubblici e privati.

Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale è pari a 1.000.000,00 di euro per ciascun intervento nell'ambito del medesimo territorio comunale, con possibilità di acquisto delle strutture da parte dei comuni, per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica a fini culturali del patrimonio stesso.

Ai sensi di quanto previsto al comma 3bis dell'art. 7 come modificato dall'art. 44 della Legge Regionale 8 agosto 2025, n.15, il 30% delle risorse complessive è riservato agli interventi che ricadono nel territorio di Roma Capitale, fermo restando il tetto massimo di spesa pari a 1.000.000,00 di euro a carico del bilancio regionale per ciascun intervento proposto.

La Regione interviene con un sostegno economico sotto forma di contributo concesso, agli enti pubblici e privati, ai sensi della Legge Regionale n. 88/1980 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e per gli importi indicati al punto "4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI".

Il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio (Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23) per il triennio 2025-2027 prevede uno stanziamento complessivo *in conto capitale* pari a euro 24.000.000,00 per l'attuazione del *"Piano di Interventi Straordinari per la Valorizzazione dei Teatri, delle sale cinematografiche, dei Palazzi storici, dei Luoghi di culto, degli Spazi Archeologici e ricreativi del Lazio"*, così distribuiti nel triennio 2025-2027: euro 4.000.000,00 – E.F. 2025, euro 12.000.000,00 – E.F. 2026 ed euro 8.000.000,00 – E.F. 2027.

Fatti salvi i casi non rilevanti per la disciplina degli aiuti di stato, nel caso in cui i contributi concessi con il presente intervento si configurino come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli stessi saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation – GBER) come meglio indicato al punto "5. REGIME DI AIUTO E INTERVENTI AMMISSIBILI".

È consentito l'acquisto da parte dei Comuni di una struttura tra le tipologie indicate dall'art. 7 della Legge Regionale n. 23/2023 e ss.mm.ii. solo in presenza di un progetto complessivo che ne preveda il recupero e, al termine dell'intervento finanziato, la restituzione alla pubblica fruizione dello stesso.

In tutti i casi, la richiesta di contributo, presentata sia da ente pubblico, sia da ente privato, proprietario e/o in possesso di idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, dovrà essere corredata da un "Piano di sostenibilità economico-finanziaria e di operatività nel tempo" che indichi le modalità di gestione, le risorse finanziarie e umane, le attività ai fini della fruizione pubblica del bene/luogo per almeno cinque (5) anni dalla chiusura dell'intervento oggetto di richiesta di contributo.

I contributi sono assegnati a seguito di apposito Avviso pubblico che ne determina, nel rispetto delle indicazioni fornite nel presente documento, termini e modalità di partecipazione, criteri di valutazione, procedure di concessione e di erogazione, obblighi del beneficiario.

2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente in forma singola da:

- enti pubblici ed enti privati, proprietari e/o in possesso di idoneo titolo di disponibilità di beni/luoghi indicati al punto "1. OGGETTO DELL'INTERVENTO";
- Comuni, nel caso di acquisto di una struttura di cui alle tipologie indicate al punto "1. OGGETTO DELL'INTERVENTO".

Non possono presentare domanda ai fini del presente Avviso gli enti ed organismi partecipati o dipendenti della Regione Lazio né i soggetti in possesso di idoneo titolo di disponibilità di beni/luoghi di proprietà regionale.

Nella domanda il proponente dovrà sottoscrivere l'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori, nonché l'impegno a comunicare, successivamente alla conclusione dell'intervento, il mantenimento del vincolo di destinazione e l'operatività attraverso un'autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno. Ai fini del presente provvedimento, per "conclusione dei lavori" si intende la data di approvazione degli atti di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione, da parte del Committente ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36. Il vincolo decennale decorre da tale data.

Il soggetto proponente può presentare anche più proposte progettuali, a condizione che ciascuna proposta abbia ad oggetto interventi su un singolo bene/luogo, fermo restando il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale pari a 1.000.000,00 di euro per ciascun intervento nell'ambito del medesimo territorio comunale.

Per gli interventi che ricadono nel territorio di Roma Capitale, il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale, in questo caso, non potrà superare 7.200.000,00 di euro, fermo restando il limite di 1.000.000,00 di euro per ciascun intervento.

Ciascuna domanda può riguardare una o più tipologie di interventi tra quelli elencati nel successivo punto 3. QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI SI POSSONO PRESENTARE

Nel caso di beni in comproprietà tra più soggetti, la domanda di contributo dovrà essere presentata solo da uno di essi, previo formale esplicito consenso degli altri proprietari.

Sul medesimo bene/luogo può essere presentata una sola istanza di contributo, o da parte dell'ente proprietario o dell'ente avente idoneo titolo di disponibilità.

Nel caso di ente pubblico, il legale rappresentante dovrà dichiarare che l'ente rappresentato non è destinatario di provvedimenti che impediscono l'erogazione di contributi pubblici ai sensi delle norme vigenti.

Nel caso di ente privato, il legale rappresentante dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità meglio definiti nel successivo Avviso pubblico, tra i quali, in particolare, di non essere destinatario di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le situazioni ostative, di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione degli aiuti ricevuti (L. 124/2017).

3. QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI SI POSSONO PRESENTARE

Possono essere presentate richieste di contributo finalizzate a: interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico.

I Comuni hanno facoltà di richiedere il contributo per l'acquisto di una struttura tra le tipologie indicate al punto "1. OGGETTO DELL'INTERVENTO", solo in presenza di un progetto complessivo che ne preveda uno o più interventi tra quelli sopra indicati.

Tra gli interventi di recupero rientrano tutti quelli che mirano a ripristinare la funzionalità di un immobile, anche con modifiche che potrebbero mutarne l'aspetto originale, se previste e consentite dalla normativa vigente, ivi inclusi gli interventi di restauro, finalizzati alla conservazione e valorizzazione di edifici di valore storico, artistico e culturale, con l'obiettivo di preservarne l'integrità e gli elementi originali, previa acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle Amministrazioni competenti (art. 29 del D.lgs. n. 42/2004).

Le proposte progettuali potranno prevedere i seguenti tipi di intervento:

1. **Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ristrutturazione edilizia e opere di restauro e risanamento conservativo, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
2. **Interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità** dei luoghi, con attenzione nei confronti di persone con disabilità (es.: rampe e sollevatori, indicazioni braille, percorsi tattili, esposizioni interattive nei musei);
3. **Interventi di adeguamento, allestimento e arredi** (a titolo meramente indicativo: spazi espositivi, servizi di accoglienza e informazione, messa in sicurezza, collegamento wi-fi, spazi per attività educative, rinnovo degli arredi);
4. **Interventi di sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali** per la fruizione dei beni/luoghi della Cultura (come, ad es.: visite virtuali, acquisto di strumentazione hardware e software, di dispositivi per la realizzazione e fruizione di realtà virtuale e aumentata), di riorganizzazione dei sistemi di comunicazione interna ed esterna;
5. **Interventi di impiantistica**, con particolare riferimento agli impianti che garantiscono la sicurezza e la tutela del patrimonio posseduto, oltre a quella del personale e degli utenti (es.: impianti di videosorveglianza, impianti antintrusione, impianti antincendio, impianti per il trattamento della qualità dell'aria e l'igienizzazione, ecc.);
6. **Interventi di efficientamento energetico**, con particolare attenzione ai materiali e alla sostenibilità ambientale nelle tecniche usate per la realizzazione del progetto;
7. **Interventi di restauro** su beni culturali mobili integrati al bene/luogo e superfici decorate di beni architettonici, con esclusione di collezioni museali e altri beni culturali mobili che non siano storicamente integrati con il bene/luogo;
8. **Acquisto dei beni/luoghi** da parte dei Comuni.

4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI

La Regione interviene con un sostegno economico sotto forma di contributo concesso ai sensi della Legge Regionale n. 88/1980 "Norme in materia di opere e lavori pubblici", per un importo complessivo di euro 24.000.000,00 così suddiviso per ambiti territoriali:

Tabella 1.

Ambito Territoriale	Budget (euro)	Incidenza percentuale (%)
Frosinone	2.422.884,39	10,10
Latina	2.763.289,63	11,51
Rieti	1.982.359,95	8,26
Roma Capitale	7.200.000,00	30,00
Città Metropolitana	6.287.485,10	26,20
Viterbo	3.343.980,93	13,93
Totale	24.000.000,00	100,00

L'importo massimo della spesa regionale per ciascun progetto nell'ambito del medesimo territorio comunale non potrà superare il tetto di 1.000.000,00 di euro di contributo concedibile, anche nel caso di acquisto di strutture da parte dei Comuni, fatta salva la riserva per gli interventi che ricadono nel territorio di Roma Capitale.

Nell'attuazione degli interventi andranno rispettate le regole previste dai rispettivi strumenti di programmazione, nonché le vigenti normative in materia di tutela dei beni culturali, edilizia e urbanistica, di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi.

Ai contributi finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici si applica quanto indicato dal D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Per i proprietari che svolgono attività d'impresa come definita nella Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01)¹, si applica altresì quanto previsto nel Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER) e in particolare, l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede "Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio" e l'art. 55 che prevede, tra l'altro, gli "Aiuti per le infrastrutture ricreative multifunzionali".

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241² e il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, il contributo concesso a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione di cui alla L.R. n. 23/2023 è cumulabile con altre forme di sostegno pubblico, a condizione che non vengano superati i limiti di intensità

¹ "2. NOZIONE DI IMPRESA E ATTIVITÀ ECONOMICA [...] 2.1. Principi generali [...] 7. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale presenta tre importanti conseguenze. 8. In primo luogo, lo stato giuridico dell'ente in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluenza. Per esempio, un ente che in base alla normativa nazionale sia qualificato come associazione o società sportiva può tuttavia essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le stesse considerazioni valgono per gli enti facenti formalmente parte della pubblica amministrazione. L'unico criterio pertinente è l'esercizio di un'attività economica. 9. In secondo luogo, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non dipende dal fatto che l'ente venga costituito per conseguire degli utili. Anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato. Qualora ciò non avvenga, essi non sono soggetti al controllo sugli aiuti di Stato. 10. In terzo luogo, un ente viene qualificato come impresa sempre in relazione a un'attività specifica. Un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come un'impresa solo per quanto riguarda le prime".

² Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

di aiuto di cui all'art. 53 e all'art. 55 del Regolamento UE n. 651/2014, e che tali ulteriori contributi pubblici non coprano gli stessi costi e che vengano dichiarati in sede di istanza.

- **Enti pubblici**

Per gli enti pubblici il contributo concedibile è stabilito nella misura dell'80% del costo complessivo ammissibile del progetto, fatto salvo quanto previsto per i casi indicati nella Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153 e al punto 5. REGIME DI AIUTO E INTERVENTI AMMISSIBILI.

Ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153, per i "comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell'articolo 246 del d.lgs. 267/2000, la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione, a valere su risorse proprie è così determinata:

- a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00;
- abis) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti".

Nel caso di cui alla lettera a), comma 153 dell'art. 3 della Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, sulla parte eccedente i 450.000,00 euro è dovuta una quota di compartecipazione pari al 20%.

In ogni caso l'importo massimo della spesa regionale per ciascun progetto nell'ambito del medesimo territorio comunale non potrà superare il tetto di 1.000.000,00 di euro di contributo concedibile.

Ai fini del raggiungimento del tetto di spesa regionale nell'ambito del medesimo territorio comunale di 1.000.000,00 di euro, possono concorrere più progetti, proposti da enti diversi, pubblici e privati, proprietari e/o in possesso di idoneo titolo di disponibilità.

Ai fini del raggiungimento del tetto di spesa regionale nell'ambito del medesimo territorio comunale di Roma Capitale di 7.200.000,00 di euro, concorrono più progetti, proposti da enti diversi, pubblici e privati, proprietari e/o in possesso di idoneo titolo di disponibilità, fermo restando il tetto massimo di 1.000.000,00 di euro concedibile per ciascun intervento.

L'Ente pubblico beneficiario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11, per finanziamenti di importo superiore a 300.000,00 euro, è tenuto a sottoscrivere apposita fideiussione nella misura minima del 30% del contributo complessivo concesso.

Ciascuna proposta progettuale non deve essere oggetto, in tutto o in parte, di altre richieste di sovvenzione o contributi pubblici per la sua realizzazione, indipendentemente dal soggetto richiedente, proprietario o in possesso di idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo.

Il Beneficiario si impegna altresì a rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico, proveniente da normative regionali, statali e comunitarie, relativo alle medesime spese ammissibili a copertura dei costi del progetto (divieto di doppio finanziamento).

In caso di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000,00 euro, i lavori aventi natura di investimento - ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 - dovranno essere previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, approvato dall'Ente in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

- **Enti privati**

Per gli enti privati il contributo concedibile è stabilito nella misura dell'80% del costo complessivo ammissibile del progetto, fatto salvo quanto indicato al punto 5. REGIME DI AIUTO E INTERVENTI AMMISSIBILI.

In ogni caso l'importo massimo della spesa regionale per ciascun progetto nell'ambito del medesimo territorio comunale non potrà superare il tetto di 1.000.000,00 di euro di contributo concedibile.

Ai fini del raggiungimento del tetto del contributo di 1.000.000,00 di euro possono concorrere più progetti nell'ambito del medesimo territorio comunale, proposti da enti diversi, pubblici e/o privati.

Ai fini del raggiungimento del tetto di spesa regionale nell'ambito del medesimo territorio comunale di Roma Capitale di 7.200.000,00 di euro, concorrono più progetti, proposti da soggetti diversi, pubblici e/o privati, fermo restando il tetto massimo di 1.000.000,00 di euro concedibile per ciascun intervento.

L'erogazione del contributo al beneficiario avverrà conseguentemente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da soggetto abilitato, d'importo pari al contributo complessivo concesso.

Ciascuna proposta progettuale non deve essere oggetto, in tutto o in parte, di altre richieste di sovvenzione o contributi pubblici per la sua realizzazione, indipendentemente dal soggetto richiedente, proprietario o in possesso di idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo.

Il Beneficiario si impegna altresì a rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico, proveniente da normative regionali, statali e comunitarie, relativo alle medesime spese ammissibili a copertura dei costi del progetto (divieto di doppio finanziamento).

5. REGIME DI AIUTO

Fatti salvi i casi non rilevanti per la disciplina degli aiuti di stato³, nel caso in cui i contributi concessi con il presente intervento si configurino come aiuti di stato ai sensi dell'Art. 107 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER) ed in particolare:

- l'art. 53 che prevede Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio se ricorrono determinate condizioni, indicate al medesimo articolo 53;
- l'art. 55 che prevede, tra l'altro, gli Aiuti per le infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER) del 17 giugno 2014, prevede che gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 53) e quelli per le infrastrutture ricreative multifunzionali (art. 55) sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché soddisfino le condizioni di cui al Capo I, artt. 53 e 55.

Per investimenti di cui all'Art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014, il contributo è concesso a fondo perduto, per interventi finalizzati a: recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e

³ Vd. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)

ammodernamento tecnologico, di beni culturali come definiti dal comma 3, dell'art. 7, della Legge regionale n. 23/2023.

Tali infrastrutture devono essere utilizzate annualmente a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della loro capacità.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8 dell'art. 53, per gli aiuti agli investimenti che non superano i 2,2 milioni di euro, l'Intensità Massima di Aiuto (IMA) può essere fissata all'80% dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo cd. "Funding gap" o "Deficit di finanziamento" per cui gli aiuti agli investimenti non devono superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso, come indicato al paragrafo 6 dell'art. 53.

Per investimenti di cui all'Art. 55 del Regolamento UE n. 651/2014, il contributo è concesso a fondo perduto per l'ammodernamento delle infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.

L'accesso alle infrastrutture deve essere aperto a più utenti, trasparente e non discriminatorio.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 12 dell'art. 55, per gli aiuti agli investimenti che non superano i 2,2 milioni di euro, l'Intensità Massima di Aiuto (IMA) può essere fissata all'80% dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11 del medesimo art. 55.

6. SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito degli interventi indicati dalla Legge Regionale n. 23/2023 e ss.mm.ii. ricadono molteplici tipologie di lavori e forniture ma, ai fini dell'erogazione dei contributi regionali, saranno considerate ammissibili solamente le seguenti spese, solo se sostenute successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico e purché finalizzate all'esclusiva realizzazione del progetto:

- a. Spese per l'esecuzione di lavori, a corpo o misura, anche in economia;
- b. Spese per pubblicazione di bandi di gara;
- c. Spese per allacciamenti a pubblici servizi;
- d. Spese per la sostituzione o l'adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti, inclusi quelli per il trattamento della qualità dell'aria e l'igienizzazione;
- e. Spese per lavori accessori connessi alla fruizione e accessibilità dei luoghi;
- f. Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
- g. Spese per interventi di restauro;
- h. Spese tecniche di progettazione (compresi l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti, rilievi, accertamenti, indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche o studi di impatto ambientale), direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii.). Tali spese, comprensive degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA, non possono superare il 15% delle spese complessive ammissibili previste⁴ (IVA esclusa);
- i. Spese per acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi, strumentazione hardware e software, dispositivi per realizzazione e fruizione di realtà virtuale e aumentata ed altre

⁴ Le spese di progettazione non possono superare i corrispettivi determinati ai sensi del D.M. del Ministro della Giustizia emanato di concerto con il MIT 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" e del D.lgs. n. 36/2023, Allegato I.13 e ss.mm.ii.

forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione pubblica del luogo;

- j. IVA, solo se non recuperabile;
- k. Spese per imprevisti e spese generali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- l. Spese per le fidejussioni, ove previste;

nel caso di acquisto da parte dei Comuni delle strutture indicate nella legge, la proposta progettuale dovrà prevedere, oltre all'acquisto, uno o più interventi tra quelli indicati al punto "3. QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI SI POSSONO PRESENTARE", con la finalità della restituzione alla pubblica fruizione del bene stesso, al termine dell'intervento, coerentemente con la tipologia del bene (es.: teatro-attività teatrale, museo-attività museale...).

In tal caso, oltre alle spese sopra elencate, saranno considerate ammissibili:

- m. Costo d'acquisto;
- n. Imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- o. Onorario del notaio.

L'amministrazione comunale è tenuta a documentare la ragionevolezza e l'utilità dell'acquisto, in relazione ai beni di cui già dispone, alla finalità pubblica perseguita e ai costi e benefici dell'operazione, la congruità del prezzo e che la scelta del contraente sia avvenuta con procedura ad evidenza pubblica, ove applicabile.

Per quanto riguarda la congruità del prezzo, il comune potrà sicuramente avvalersi dei servizi estimativi forniti dal competente Ufficio provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza per la concessione del contributo deve pervenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Per la presentazione delle domande è obbligatorio essere in possesso di un sistema di autenticazione di II livello: SPID, TS-CNS, CIE e della firma digitale.

Con apposito Avviso pubblico saranno dettagliati termini e modalità di presentazione delle istanze.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE e FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le proposte progettuali ammissibili a valutazione saranno esaminate da un'apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri generali, come dettagliati nell'apposito Avviso pubblico che sarà approvato dalla Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile:

- **Rilevanza del bene/luogo** oggetto dell'intervento;
- **Rilevanza dell'intervento** in relazione al bene/luogo;
- **Qualità e livello di definizione progettuale;**
- **Capacità di migliorare il livello di fruibilità** del bene/luogo;
- **Sostenibilità economico-finanziaria e operatività nel tempo** del bene/luogo a chiusura dell'intervento.

Le domande degli enti pubblici e degli enti privati saranno ammesse a contributo in ordine di graduatoria per ambito territoriale fino a concorrenza del budget assegnato.

In particolare, ad esito dell'Avviso pubblico, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3bis della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 come modificato dalla Legge Regionale 8 agosto 2025, n.15:

- le somme complessive eventualmente residue saranno ridistribuite per ciascun ambito provinciale secondo il criterio dell'incidenza percentuale con i valori indicati nella Tabella 1. riportata al punto "4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI";
- qualora i budget aggiuntivi così individuati non risultino sufficienti a finanziare le proposte progettuali ammissibili ma non finanziate per il superamento della dotazione finanziaria del proprio ambito provinciale, ovvero in caso di assenza di proposte progettuali ammissibili, la somma complessiva residua sarà utilizzata per finanziare le proposte progettuali che abbiano riportato il punteggio complessivo più alto in ambito regionale.

In caso di parità di punteggio assegnato dalla Commissione di valutazione, sia in ambito provinciale, sia per Roma Capitale, sia in ambito regionale, il contributo sarà assegnato prioritariamente alla proposta con maggior punteggio ottenuto sul criterio della immediata fruibilità del luogo, quindi a quella con il miglior punteggio sul criterio di sostenibilità economico-finanziaria ed operatività nel tempo del bene/luogo a chiusura dell'intervento e, infine, a quella con il miglior punteggio assegnato al criterio relativo alla qualità e livello di definizione della progettazione. In caso di ulteriore parità di punteggio complessivo assegnato al progetto, si procederà con il sorteggio alla presenza dei soggetti interessati.

In tutti i casi in cui l'intervento finanziato subisca una diminuzione della spesa ammissibile, l'importo del contributo concesso sarà ridotto in egual misura.

9. DECADENZA E REVOCA

Qualora la Direzione regionale ravvisi gravi difformità, dichiara decaduto il beneficiario, richiedendo la restituzione delle somme eventualmente già erogate aumentate degli interessi maturati, anche tramite escussione delle relative polizze fidejussorie.

Sono considerate gravi difformità e comportano la decadenza dal beneficio concesso quelle che incidono in maniera significativa sul progetto, alterando le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di idoneità e quindi alla concessione del contributo regionale, ivi inclusa l'impossibilità di pubblica fruizione del bene/luogo entro e non oltre 12 mesi dalla data di chiusura dell'intervento.

Sono inoltre considerate gravi difformità:

- spese effettivamente sostenute rendicontate dal beneficiario in misura inferiore al 50% dei costi di investimento previsti da progetto;
- spese effettivamente ammissibili inferiori, per vizi formali o sostanziali, al 50% dei costi di investimento previsti da progetto.

10. OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Al soggetto beneficiario è fatto obbligo di informazione come disposto dalla Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16, art. 20 "Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio [...] sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi [...]. Per i progetti a contributo è obbligatoria l'esposizione del logo. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi finanziari".